
Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio regionali per l'anno accademico 2026-2027.

Art. 1 – Finalità del bando	2
Art. 2 – Tipologie di studentesse/i che possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio	2
Art. 3 - Requisiti.....	4
Art. 4 - Come e quando fare domanda di borsa.....	6
Art. 5 – Graduatorie e suddivisione delle risorse	7
Art. 6 – Valutazione del merito	8
Art. 7 – Valutazione delle condizioni economiche	8
Art. 8 – In sede, pendolare e fuori sede	9
Art. 9 – Ammontare della borsa di studio.....	12
Art. 10 – Pubblicazione delle graduatorie e comunicazioni	16
Art. 11 – Pagamento	16
Art. 12 – Esonero dalla contribuzione	17
Art. 13 – Revoca della borsa di studio	17
Art. 14 – Contributi per la mobilità internazionale	17
Allegato 1	19
Allegato 2.....	21

Art.1 Finalità del bando

Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario della Regione del Veneto per l'A.A. 2026-2027, l'Università luav di Venezia emana il bando di concorso per l'assegnazione delle Borse accademico 2026-2027 destinate alle studentesse e agli studenti capaci e meritevoli e prive/privi di mezzi. L'assegnazione della Borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dalle studentesse e dagli studenti nell'arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso.

Art. 2 Tipologie di studentesse/i che possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio

1 Tipologie generali

La borsa di studio è assegnata tramite concorso ed è destinata a:

- a) iscritte e iscritti per la **prima volta** al **primo** anno di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico;
- b) iscritte e iscritti ad anni successivi dei medesimi corsi, inclusi coloro che conseguono la laurea triennale dopo la scadenza del bando e si immatricolano alla magistrale entro i termini previsti;
- c) iscritte e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (con esclusione di coloro che sono già assegnatarie/assegnatari di borsa per dottorato) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione;

È possibile richiedere la borsa di studio per un numero di semestri variabile in base al corso frequentato, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso qualsiasi ateneo:

- fino a 7 semestri per i corsi di laurea;
- fino a 5 semestri per i corsi di laurea magistrale
- fino a 11 semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Per studenti con **disabilità** pari o superiore al 66%, con riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992, e per studenti iscritti in modalità **part-time**, la durata della borsa può essere estesa secondo quanto previsto nell'allegato 1 e 2.

Sono esclusi dalla borsa di studio coloro che:

- possiedono già un titolo di studio di livello pari o superiore a quello del corso frequentato, conseguito in Italia o all'estero;
- hanno già beneficiato di una borsa di studio per un corso dello stesso livello senza aver restituito il beneficio ricevuto.

Non sono prese in considerazione le domande di coloro che:

- possiedono una laurea del vecchio ordinamento (DM 509/1999), salvo iscrizione a un dottorato di ricerca;
- beneficiano di un'altra borsa di studio, esclusi i contributi per mobilità internazionale;
- presentano domanda oltre i termini o con ISEE non valido/difforme;
- non versano la prima rata entro le scadenze previste.

La borsa di studio regionale può essere cumulata con altre borse di studio che non presentino **finalità analoghe e non generino incompatibilità**. Tali si reputano le borse concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o ricerca dei borsisti (es. borse di mobilità).

La borsa di studio è concessa per il conseguimento **per la prima volta** di ciascuno livello di titolo di studio.

Per **anno di prima immatricolazione** si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo.

La domanda di borsa deve essere presentata ogni anno accademico.

Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui la studentessa o lo studente è stata/stato iscritta/iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diverso da quello cui è attualmente iscritta/iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera non vengono considerati eventuali anni di sospensione degli studi per poter richiedere il beneficio di cui sopra.

2 Tipologie studenti

I benefici possono essere concessi alle studentesse e agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

a) Studentesse e studenti che sono iscritti ad un corso di studio, a seguito di precedente rinuncia o di decadenza agli studi senza aver percepito borsa di studio:

Viene considerata/considerato iscritta/iscritto per la prima volta e **non cumula gli anni** di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione, a condizione che la stessa o lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione o se percepita abbia effettuato rinuncia alla stessa e conseguente restituzione entro la scadenza del bando.

Eventuali CFU acquisiti durante la carriera di precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della Borsa di studio durante la nuova iscrizione.

b) Studentesse e studenti che sono iscritti ad un corso di studio, a seguito di precedente rinuncia o di decadenza agli studi con borsa di studio percepita:

Viene considerata/considerato iscritta/iscritto ad anni successivi al primo e **cumula gli anni** di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data di sua prima immatricolazione.

Eventuali CFU acquisiti durante la carriera di precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della Borsa di studio durante la nuova iscrizione.

c) Studentesse e studenti che sono iscritti ad un corso di studio, a seguito di passaggio interno o di trasferimento:

Cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della prima immatricolazione. Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio solo se riconosciuti nella carriera per la quale si richiede la borsa di studio.

I corsi di studio di cui al D.M. n. 509/1999 sono equiparati ai corsi di laurea, di laurea magistrale, come individuati nell'articolo 3 del D.M. n. 270/2004. A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all'estero.

d) Studentesse e studenti che sono iscritti in contemporanea a due corsi di studi:

Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 (artt. 1 e 2), le studentesse e gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio — sia presso il medesimo Ateneo, sia presso istituzioni differenti o appartenenti al comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) — sono tenuti a osservare le seguenti disposizioni per l'accesso ai benefici del diritto allo studio.

• Scelta del corso di riferimento

Lo studente deve individuare uno solo dei due corsi di iscrizione quale percorso di riferimento per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa vigente. Tale scelta rimarrà vincolante per l'intero periodo di contemporanea iscrizione a entrambi i corsi.

• Regole di cumulabilità ed esclusione per la Borsa di Studio

L'assegnazione della borsa di studio è subordinata alle seguenti condizioni di carriera:

- **Divieto di duplicazione:** Lo studente già iscritto ad anni successivi al primo non può in alcun modo scegliere il secondo corso di studi per richiedere la borsa di studio, qualora ne abbia già usufruito (o ne stia usufruendo) nel percorso di prima iscrizione.

- **Deroga per mancata fruizione:** Qualora lo studente non abbia mai beneficiato della borsa di studio durante la prima carriera (la quale deve risultare ancora in corso e non conclusa con il conseguimento del titolo), è facoltà dello stesso richiederla esclusivamente per il secondo corso di studi.

• Adempimenti obbligatori e scadenze

Per ottenere la borsa di studio e la relativa maggiorazione del 20%, gli studenti iscritti a più corsi di studio devono comunicare l'iscrizione di riferimento e compilare la dichiarazione aggiuntiva entro una settimana dalla data di pubblicazione della graduatoria, altrimenti perderà il diritto alla maggiorazione.

d - Studentesse e studenti detenute/detenuti:

Potranno concorrere all'assegnazione della Borsa di studio in base agli stessi criteri vigenti per la studentessa o lo studente non detenuta/detenuto; ai fini della determinazione dell'importo di Borsa di studio la studentessa o lo studente detenuta/detenuto verrà considerato studentessa o studente in sede.

3- Integrazione borsa di studio:

La studentessa o lo studente che consegnerà il titolo di studio della laurea o della laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, potrà beneficiare di **un'integrazione della Borsa di studio** pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, a condizione che vi siano risorse residuali disponibili successivamente all'assegnazione della Borsa di studio regionale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti idonee/idonei aventi diritto iscritte/iscritti all'anno accademico 2026/2027.

L'ammontare dell'integrazione spetta nella misura del 50% dell'importo della borsa di studio ottenuto nell'ultimo anno di corso. La quantificazione della base di calcolo è definita secondo le seguenti specifiche: l'importo è considerato al netto delle quote destinate ai servizi di mensa e alloggio.

L'assegnazione dei fondi disponibili avverrà mediante la formulazione di una graduatoria di merito e reddito, regolata dai seguenti criteri di precedenza:

1. Viene data priorità assoluta alle studentesse e agli studenti che conseguono il titolo di studio entro le sessioni di laurea regolari.
2. All'interno della categoria precedente, la graduatoria segue l'ordine cronologico delle sessioni d'esame finale di laurea.
3. A parità di sessione di laurea, la precedenza è stabilita in base al valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ordinato dal più basso al più alto.

Art.3 Requisiti

1 Requisiti generali

Le studentesse e gli studenti iscritte/i per l'a.a. 2026-2027 all'Università luav di Venezia, con idonei requisiti economici e di merito, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio regionali.

1. Può presentare domanda la studentessa o lo studente che:

a) per l'anno accademico 2026/2027 risulti:

- iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di laurea triennale;
- iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di laurea magistrale;
- iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- iscritta/iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea triennale;
- iscritta/iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale;
- iscritta/iscritto ad anni successivi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- iscritta/iscritto per la prima volta ai corsi di dottorato di ricerca;
- iscritta/iscritto ad anni successivi dei corsi di dottorato di ricerca.

b) sia in possesso di attestazione ISEE 2026 non difforme e per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio / ISEE corrente 2026 / ISEE. Parificato 2026 il cui valore ISEE non sia superiore a **€ 26.306,25** ed il valore ISPE non superiore a **€ 43.125,94**.

c) rispetti il requisito di merito previsto al comma 2 dell'art.3 del presente bando.

2. Saranno prese in considerazione solo le domande di studentesse e studenti che:

- hanno **pagato la prima rata** di iscrizione all'a.a. 2026-2027 entro:
 - il **15 settembre 2026** (solo per gli studenti anni successivi);
 - il **30 settembre 2026** (solo per gli studenti del primo anno);
- hanno un **ISEE per il diritto allo studio universitario non superiore a € 26.306,25;**
- hanno un **ISPE non superiore a € 43.125,94;**
- hanno **presentato la domanda** di borsa entro il **30 settembre 2026**.

3. La studentessa o lo studente che si iscrive agli anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico e la studentessa o lo studente che si iscrive al secondo o al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca, che siano risultate/risultati idonee/idonei nell'anno accademico 2025/2026, solo se in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e previa presentazione della domanda di accesso al beneficio, potranno versare, entro le ore 23:59 del 30 settembre 2025, la sola tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 192,00 e il bollo di € 16,00.

4. Qualora i requisiti non siano soddisfatti, verrà attribuito il contributo omnicomprensivo dovuto in base al reddito e al merito.

2 Requisiti di merito

Studentesse e studenti iscritti ai corsi di laurea:

- 25 crediti, per chi si iscrive al secondo anno
- 80 crediti per chi si iscrive al terzo anno
- 135 crediti per chi si iscrive al primo anno fuori corso; in questo caso la richiesta di borsa vale solo per il primo semestre

Studentesse e studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

- 25 crediti per chi si iscrive al secondo anno
- 80 crediti per chi si iscrive al terzo anno
- 135 crediti per chi si iscrive al quarto anno
- 190 crediti per chi si iscrive al quinto anno
- 245 crediti per chi si iscrive al primo anno fuori corso

Studentesse e studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:

- 30 crediti per chi si iscrive al secondo anno
- 80 crediti per chi si iscrive al primo anno fuori corso; in questo caso la richiesta di borsa vale solo per il primo semestre

I crediti devono essere conseguiti e registrati entro la data del 10 agosto 2026.

I requisiti di merito per studentesse e studenti con disabilità e invalidità uguale o superiore al 66% e per le/gli iscritte/i a tempo parziale sono indicati negli allegati 1 e 2.

3 Bonus

Per raggiungere il numero di crediti richiesti, per gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, è applicato, se richiesto in fase di autocertificazione, un bonus in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti:

- da 1 a 5 CFU per il secondo anno accademico
- da 1 a 12 CFU per il terzo anno accademico
- da 1 a 15 CFU per gli anni accademici successivi

Il bonus può essere usato **una sola volta** e non è cumulabile. Solo se si usa una parte del bonus (ad esempio 3 dei 5 cfu a disposizione per il secondo anno), i crediti rimanenti potranno essere utilizzati l'anno successivo.

Studentesse e studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel precedente corso di laurea.

Il bonus non è previsto per le/gli iscritte/i a tempo parziale e per le/gli iscritte/i al primo anno di corso di laurea magistrale con titolo di accesso conseguito all'estero.

4 Casi particolari

1. Studentesse e studenti che hanno una **precedente carriera chiusa per rinuncia:**

a) Se **non hanno beneficiato della borsa di studio:** sono considerate/i iscritte/i al primo anno. Le attività didattiche riconosciute non vengono considerate per il calcolo del merito nella nuova carriera.

b) Se **hanno beneficiato della borsa di studio:** vengono conteggiati anche gli anni effettuati nell'Ateneo di provenienza e sono considerate/i come iscritte/i ad anni successivi al primo, con l'obbligo di rispettare i requisiti di merito previsti per ottenere l'idoneità alla borsa.

2. Per le studentesse e gli studenti **internazionali** si contano solo gli anni di iscrizione e i crediti formativi ottenuti a partire dalla prima immatricolazione in Italia.

Art. 4 Come e quando fare domanda di borsa

1 Come

1. Richiedere l'attestazione ISEE 2026 specifica per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"

- o Modalità di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica):
 - Tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
 - In modalità autonoma direttamente online sul sito web dell'INPS

2. Compilare, nell'area riservata dello sportello web SPIN, l'autocertificazione online per la richiesta di borsa di studio, collaborazione studentesca e riduzione tasse per l'anno accademico 2026-2027.

- Non è necessario essere immatricolate/i per poter compilare l'autocertificazione online, vi si accede con le credenziali ricevute al momento della prescrizione
- Se la procedura è correttamente completata, si riceve tramite mail la conferma di invio della domanda il pdf riepilogativo dei benefici richiesti

3. Pagare la prima rata di contribuzione dell'anno accademico 2026-2027 entro la scadenza perentoria prevista dall'art.3, comma 1.

• Quale isee richiedere:

Qualsiasi attestazione ISEE per l'Università non va consegnata all'Ateneo, poiché l'acquiesce mediante l'accesso diretto alla Banca dati INPS, previa autorizzazione all'accesso alla banca dati INPS rilasciata dall'interessata/o nell'autocertificazione.

o ISEE UNIVERSITARIO

L'Università può acquisire esclusivamente l'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario rilasciato in favore della/del richiedente il beneficio (in caso di più studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare devono essere riportati i codici fiscali di tutti i richiedenti); Tale ISEE deve essere in corso di validità.

La studentessa o lo studente è tenuta/o inoltre a verificare che nell'attestazione ISEE non siano presenti annotazioni di omissioni/difformità. Se risultano presenti omissioni/difformità dipendenti da un'errata compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), occorre presentare una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, entro le scadenze previste

o ISEE CORRENTE

E' un indicatore calcolato a partire da un ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario ma riferito ai redditi degli ultimi dodici mesi,

richiedibile qualora si presentino eventi avversi (ad esempio: la perdita del posto di lavoro, in caso di rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, etc.).

L'ISEE corrente è **richiedibile solo se ricorrono le condizioni imposte dalla normativa in materia** (per maggiori informazioni consultare le pagine web di riferimento dell'INPS o rivolgersi ad un CAF/professionista).

La relativa DSU deve essere comunque sottoscritta entro il **30 settembre 2026**.

○ ISEE PARIFICATO PER STUDENTI INTERNAZIONALI (UE ED EXTRA UE)

E' una diversa certificazione richiesta per:

- studentesse e studenti internazionali residenti all'estero, con nucleo familiare residente all'estero;
- studentesse e studenti internazionali residenti in Italia, ma con un reddito da lavoro inferiore a € 9.000,00 e con nucleo familiare residente all'estero;
- studentesse e studenti italiane/i residenti all'estero, iscritte/i o meno all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Il rilascio dell'ISEE Parificato **deve essere richiesto esclusivamente al CAF convenzionato** con l'Ateneo, i cui riferimenti sono disponibili alla pagina www.iuav.it/it/diritto-allo-studio/isee-parificato:

2 Quando

- Entro il **30 settembre 2026**

Anche chi si immatricola tardivamente deve rispettare la scadenza del 30 settembre 2026 per la compilazione dell'autocertificazione e la presentazione della DSU.

Il mancato rispetto di una sola delle scadenze determina l'esclusione dal concorso per la borsa di studio.

3 Eccezioni ammesse

Per le studentesse e gli studenti stranieri e italiani con redditi e patrimoni esteri che devono presentare L'**ISEE parificato IPU**, la sola scadenza per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica al Caf convenzionato luav è posticipata al **10 ottobre 2026**.

La sola scadenza per il **pagamento della prima rata** di contribuzione è posticipata al **18 dicembre 2026** in caso di:

- Studentesse e studenti trasferiti all'Università luav di Venezia;
- Studentesse e studenti prescritti ai corsi di laurea magistrale che alla data del **30 settembre sono nella condizione di laureanda/o**;
- Studentesse e studenti che nel medesimo periodo risultano in sospensione, interruzione, servizio civile;
- Studentesse e studenti che nel medesimo periodo si trovano in gravi condizioni di infermità documentate.

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di uno solo dei passaggi sopra riportati, incluso il mancato versamento della prima rata della contribuzione entro i termini, comporterà l'esclusione dal concorso.

Art.5 Graduatorie e suddivisione delle risorse

1 Le graduatorie sono 4:

- 1) Iscritte/i al **primo anno** di tutti i corsi di nazionalità italiana e comunitaria, e di nazionalità extra UE con titolo di accesso UE: la **graduatoria** è ordinata in modo crescente **sulla base dell'ISEE**
- 2) Iscritte/i al **primo anno** di tutti i corsi di nazionalità extra UE con titolo di accesso extraUE: la graduatoria è ordinata in modo crescente **sulla base dell'ISEE**
- 3) Iscritte/i agli **anni successivi** al primo: la **graduatoria** è ordinata **sulla base del coefficiente di merito**
- 4) Iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca: la **graduatoria** è ordinata in modo crescente **sulla base dell'ISEE**

2 Le risorse disponibili sono così suddivise:

- 1) Iscritte/i al **primo anno** di tutti i corsi di nazionalità italiana e comunitaria e di nazionalità extra UE con titolo di studio di accesso UE: 30%
- 2) Iscritte/i al **primo anno** di tutti i corsi non appartenenti a paesi dell'Unione Europea e con titolo di studio di accesso extra UE 7% del 30% destinato agli iscritti al primo anno di tutti i corsi
- 3) Iscritte/i ad anni successivi al primo: 70%
- 4) Iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca: specifico accantonamento di risorse determinato dal rapporto tra la percentuale di idonei dell'anno accademico precedente rispetto al totale delle/ iscritte/i.

I fondi da cui sono attinte le risorse a copertura delle borse di studio sono derivanti:

- a) dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - b) dalla eventuale quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012;
 - c) dalle eventuali risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012.
- Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, la concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.

Art.6 Valutazione del merito

1 Il coefficiente di merito si calcola con la formula:

$$[(\text{CREDITI STUDENTE} - \text{CREDITI DI RIFERIMENTO}) + (\text{VOTO STUDENTE} - \text{VOTO DI RIFERIMENTO})] / 2$$

Il voto di riferimento è dato dalla media delle votazioni medie conseguite da tutte le studentesse e gli studenti nello stesso anno e per le stesse materie della studentessa o dello studente considerata/o.

Il numero di crediti di riferimento è dato dalla media dei crediti ottenuti entro il **10 agosto 2026** dalle studentesse e dagli studenti iscritti dallo stesso numero di anni all'università e per lo stesso corso di studi della studentessa o dello studente considerata/o.

La prima posizione di graduatoria corrisponde al coefficiente di merito più alto e le successive posizioni sono elencate in ordine decrescente di coefficiente; in caso di parità prevale l'ISEE inferiore.

Art.7 Valutazione delle condizioni economiche

1 Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'Estero (ISEEE). L'attestazione deve essere rilasciata per le prestazioni del diritto allo studio.

2 Per le studentesse e gli studenti internazionali provenienti dai **paesi particolarmente poveri**, elencati nel DM 176 del 24 febbraio 2026, la condizione economica è valutata sulla base di una certificazione che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia di alto reddito ed elevato livello sociale, rilasciata da:

- Rappresentanza italiana nel paese di provenienza
- Università del paese di provenienza, se collegata con accordo o convenzione con luav
- Enti italiani abilitati

3 Studentesse e studenti **rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria e temporanea**: si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

4. Studentesse e studenti provenienti da paesi interessati da conflitti o nei quali è dichiarata la temporanea chiusura delle Autorità diplomatiche italiane in loco (tenuto conto di quanto pubblicato sul sito istituzionale del MAECI) possono presentare una

certificazione semplificata, rilasciata dalle **Autorità diplomatiche estere in Italia**, che riporti le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare, alla situazione economica e alla situazione patrimoniale all'estero. La documentazione dovrà essere **tradotta e legalizzata** ai sensi della normativa vigente presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (*Prefettura italiana*).

5 E' possibile, per i nuclei familiari che hanno rilevato un peggioramento della condizione economica, utilizzare l'ISEE "corrente", solo se si possiede già un ISEE 2026 rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio

6 Il nucleo familiare della studentessa e dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

7 La studentessa o lo studente è **indipendente** dalla famiglia di origine e costituisce un nucleo familiare a sé quando:

a) Ha residenza **fuori dall'abitazione** della famiglia d'origine **da almeno due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un suo membro, quindi a titolo oneroso e documentabile, e ha **redditi propri** da lavoro dipendente o assimilati non inferiori a **9.000,00 euro**, valutati sulla base del reddito lordo dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

b) E' iscritta/o ad un corso di dottorato di ricerca e rispetta la precedente condizione
8 Il nucleo familiare della studentessa o dello studente di dottorato è formato dalla/dallo studentessa/studente stessa/o e, se presenti, dal coniuge e dai figli minori di 18 anni e maggiorenni, secondo quanto stabilito dall'art.3 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Art.8 In sede, pendolare e fuori sede

In fase di compilazione dell'autocertificazione online, la studentessa o lo studente è tenuto a dichiarare il proprio status di appartenenza in base ai criteri geografici, temporali e di locazione di seguito specificati.

1 Classificazione degli Status

a) In sede: Studenti residenti nel Comune in cui si svolge il corso di studio o nelle aree limitrofe immediatamente circostanti la sede stessa.

b) Pendolare: Studenti residenti in comuni la cui distanza dalla sede del corso è compresa **tra i 40 e gli 80 km** e/o i cui tempi di percorrenza con i mezzi pubblici sono compresi **tra i 40 e gli 80 minuti**.

c) Fuori sede: Studenti residenti in comuni distanti **oltre 80 km** dalla sede del corso, che prendono alloggio a titolo oneroso (a pagamento) nel Comune di Venezia o in uno dei comuni classificati come "In sede".

- Requisiti di locazione per lo status "Fuori sede"

L'attribuzione dello status di "Fuori sede" è subordinata al rispetto della durata minima del contratto di locazione nell'arco dell'Anno Accademico 2026-2027 (periodo **ottobre 2026 – settembre 2027**):

- **Studenti in corso (iscritti ad anni regolari):** Contratto di locazione della durata minima di **10 mesi**.
- **Borsisti semestrali:** Contratto di locazione della durata minima di **5 mesi**.
- **Studenti iscritti al primo anno fuori corso:** Contratto di locazione della durata minima di **5 mesi**.

Estensioni e computo dei mesi: I periodi trascorsi all'estero per mobilità internazionale o per tirocini curriculari sono considerati validi ai fini del raggiungimento dei mesi minimi richiesti, purché coperti da regolare contratto di locazione a pagamento.

- Clausole di esclusione, eccezioni e declassamento:

- **Dottorandi di ricerca:** Chi è iscritto a un corso di Dottorato di Ricerca acquisisce d'ufficio lo status di **Fuori sede**, indipendentemente dal comune di residenza anagrafica.

- **Declassamento a Pendolare:** In mancanza di un contratto di locazione a titolo oneroso o qualora non venga raggiunto il numero minimo di mesi richiesti (10 o 5 mesi a seconda dei casi), lo studente verrà d'ufficio considerato **Pendolare**.

- **Incompatibilità geografica:** Se il comune di residenza dello studente è già classificato dalle tabelle ufficiali come "In sede" o "Pendolare" rispetto alla sede del corso, lo status di "Fuori sede" **non potrà essere accordato**, indipendentemente dalla presentazione di un regolare contratto d'affitto.

- Strumenti di verifica e consultazione

Tabelle ufficiali: L'esatta classificazione del proprio comune di residenza deve essere verificata consultando le tabelle geografiche disponibili alla pagina web dedicata.

- **Comuni idonei per l'alloggio:** All'interno delle medesime tabelle è possibile individuare l'elenco dei comuni "In sede" presso i quali è legalmente valido prendere alloggio a pagamento per ottenere lo status di fuori sede.

- **Riferimento territoriale:** Si specifica che i parametri di distanza e percorrenza inseriti nelle tabelle ufficiali fanno riferimento **esclusivamente alla sede di Venezia**.

2 Studentessa/e indipendente

E' attribuita la borsa di studio con lo status di **fuori sede**, indipendentemente dal comune di residenza, se:

- alloggia al di fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno **due anni**, rispetto alla data di presentazione della DSU, in un immobile non di proprietà di un suo membro, a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi,
- percepisce redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 l'anno.

In assenza di alloggio a titolo oneroso per il numero di mesi minimo richiesto la studentessa o lo studente è considerata/o in sede o pendolare.

La studentessa o lo studente, che abbia dichiarato il possesso dei requisiti da "studente indipendente" deve inviare all'indirizzo diritto.studio@iuav.it

- contratto di locazione e idonea documentazione che attesti la residenza;
- redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati **da almeno due anni**, non inferiori a € 9.000,00 l'anno.

3 Contratto di affitto

1 La studentessa o lo studente, che abbia dichiarato il possesso dei requisiti da "fuori sede" nell'**autocertificazione online** per la richiesta di borsa di studio, dovrà caricare tutta la documentazione richiesta che attesti il proprio ruolo di conduttore negli alloggi a titolo oneroso di cui usufruirà complessivamente per almeno 10 mesi nell'anno accademico (5 mesi o fino al conseguimento del titolo in caso di ultimo semestre "aggiuntivo"), nel form dedicato raggiungibile al link

<https://forms.gle/q9trFXuWMYPKRHeD8>

in una di queste due finestre:

- **dal 31 luglio 2026 sino alle ore 12,00 del 9 ottobre 2026**, per la verifica della corretta assegnazione dello status di "Fuori Sede" nelle graduatorie definitive di dicembre 2026

- **dal 15 ottobre sino alle ore 12,00 del 15 novembre 2026**, per la verifica della corretta assegnazione dello status di "Fuori Sede" nelle graduatorie riformulate

Coloro che sono residenti in un comune considerato "Fuori Sede" e tali si sono dichiarati in fase di autocertificazione online, qualora non avessero caricato la documentazione utile entro il **9 ottobre 2026**, saranno considerati "Fuori Sede" sotto condizione di accertamento e riceveranno la prima rata di borsa come "Pendolare".

Unicamente a seguito del caricamento della documentazione richiesta e di

approvazione della stessa, l'eventuale integrazione della borsa di studio sarà versata a seguito della pubblicazione delle graduatorie riformulate.

Le studentesse iscritte ad anni successivi al primo afferenti a corsi Stem (*triennale, magistrale e ciclo unico di Architettura e magistrale Architecture - triennale, magistrale e ciclo unico di Urbanistica e Pianificazione del Territorio – magistrale in Mobilità sostenibile e connessioni intelligenti in ambienti marini e costieri magistrale in Ingegneria per le Energie Rinnovabili in ambienti costieri*), che alla data del **9 ottobre 2026** non hanno caricato la documentazione richiesta riceveranno l'eventuale integrazione a seguito dell'approvazione da parte della Regione delle modifiche di Status.

L'approvazione è prevista nel mese di **luglio 2027**.

4 Decadenza e Riformulazione dello Status di Fuori Sede

La mancata presentazione della documentazione comprovante i requisiti dello status di fuori sede, entro il termine perentorio stabilito per la seconda finestra temporale, comporterà la decadenza d'ufficio dallo status di studente "Fuori Sede". Di conseguenza si procederà d'ufficio alla riformulazione della borsa di studio con l'attribuzione dello status di "Pendolare" o "In Sede", con conseguente ricalcolo e riduzione dell'importo spettante, senza possibilità di ulteriore deroga o sanatoria tardiva.

5 Richiesta contributo alloggio

E' obbligatorio compilare in ogni sua parte il form relativo al contributo alloggio e allegare obbligatoriamente la seguente documentazione:

- **Alloggio privato in Italia**

- Copia del contratto di locazione in corso di validità (firmato da entrambe le parti)
- Copia della ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (comprensiva, se applicabile, di documentazione relativa a proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri). Non sarà accettata la proroga e/o subentro, privi della registrazione originale a cui si riferiscono.

- **Alloggio presso un Collegio**

- Copia del contratto di ospitalità completo di periodo e costo della retta

- **Alloggio presso l'ESU**

- Copia del contratto di locazione stipulato direttamente con l'ESU

- **Alloggio privato all'estero (per chi partecipa a programmi di mobilità internazionale)**

- Copia del contratto di locazione in corso debitamente sottoscritto da entrambe le parti (se già in possesso);
- Copia del contratto/accordo di mobilità internazionale

- **Documento di riconoscimento**

- Copia documento d'identità;

6 Rinnovo, subentro e proroga dei contratti:

In caso di subentro, o di scadenza e successiva proroga del contratto di locazione in corso d'anno accademico, e dopo la chiusura del form, lo studente che abbia già compilato e caricato tutta la documentazione entro i termini previsti è tenuto a trasmettere la ricevuta di registrazione del subentro o della proroga (rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) all'indirizzo email **diritto.studio@iuav.it**.

Tale documentazione deve essere inviata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine perentorio di **30 giorni** decorrenti dalla data del subentro o dalla scadenza del precedente contratto e comunque non oltre il **10 marzo 2027**.

7 Responsabilità dello studente, verifiche e cause di esclusione dallo status

E' onere degli studenti e delle studentesse verificare che la documentazione allegata sia completa e leggibile. Il mancato invio del contratto di locazione e della documentazione sopra indicata, l'invio con modalità differenti da quelle sopra indicate, oltre i suddetti

termini o di documentazione incompleta/illeggibile, comporterà l'assegnazione d'ufficio dello status di studentessa/e in sede o pendolare.

Casi particolare (Esu ed Erasmus)

- **Vincitori di alloggio ESU:** gli studenti che hanno partecipato al bando ESU e risultano vincitori di un posto alloggio presso una residenza ESU sono comunque tenuti ad allegare, tramite l'apposito modulo Google, copia dell'accordo di assegnazione stipulato con l'ESU
- **Vincitori di mobilità Erasmus:** gli studenti vincitori di mobilità internazionale che alloggiano presso un alloggio privato all'estero dovranno allegare, sempre tramite il modulo Google, copia del contratto di mobilità/accordo internazionale e del contratto di locazione estero (se già in possesso).

8 Variazioni in corso d'anno, decadenza e sanzioni:

La studentessa e lo studente è tenuta/o a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che intervenga in corso d'anno nel possesso dei requisiti utili alla definizione dello status. Qualora la studentessa o lo studente non risulti in possesso dei requisiti indicati, anche a seguito di eventuali risoluzioni anticipate o subentri intervenuti in corso d'anno nei contratti a titolo oneroso, decade dal beneficio eventualmente conseguito ed è tenuta/o, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito, al pagamento del contributo di accertamento e della sanzione amministrativa connessa.

9 Dichiarazioni mendaci:

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punita/o ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

10 Verifiche e segnalazione anomalie:

Si invitano gli studenti, una volta pubblicate le graduatorie provvisorie, ad indicare anomalie o errori tramite apposito **form per i ricorsi** entro e non oltre le scadenze indicate.

Tutti gli status inseriti saranno verificati e, dove necessario, modificati dal servizio diritto allo studio, nel caso sussistano irregolarità, anche dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Art.9 Ammontare della borsa di studio

1 Gli importi della borsa di studio per l'a.a. 2026-2027 sono:

- Fuori sede o indipendente: € 7.171,11
- Pendolare: € 4.190,71
- In sede: € 2.890,16

2 La borsa di studio è erogata parte in denaro e parte in servizi, non è dunque prevista l'erogazione in denaro della sottostante quota riservata ai servizi.

L'Università verserà entro il 31 gennaio 2027 le quote relative a mensa e alloggio.

	TRATTENUTE PER SERVIZI	
	RISTORAZIONE	ALLOGGIO
fuori sede/indipendenti	€ 760,00 (1 pasto giornaliero gratuito)	€ 1.600,00 Euro
pendolare	€ 540,00 (1 pasto giornaliero gratuito)	€ 0,00
in sede	€ 250,00 (1 pasto giornaliero gratuito)	€ 0,00

3. Importo borsa di studio per le studentesse e gli studenti impegnati a tempo pieno

Tipologia	Borsa lorda	Quota mensa	Quota alloggio	Importo netto
Fuori sede o indipendente	€ 7.171,11	€ 760,00	€ 0,00	€ 6.411,11

Fuori sede con alloggio ESU	€ 7.171,11	€ 760,00	€ 1.600,00	€ 4.811,11
Pendolare	€ 4.190,71	€ 540,00	€ 0,00	€ 3.650,71
In sede	€ 2.890,16	€ 250,00	€ 0,00	€ 2.640,16

4. Importo borsa di studio per le studentesse e gli studenti impegnati a tempo pieno con ISEE inferiore a 13.153,12 euro l'importo della borsa è maggiorato del 15%. La borsa è pagata per intero agli studenti con ISEE da 13.153,12 euro a 17.537,50 euro. Per ISEE superiori è proporzionalmente ridotta fino alla metà dell'importo lordo massimo:

LIVELLO ISEE	Fuori sede	Pendolare	In sede
Inferiore a 13.153,11 €	€ 8.246,00 (Borsa +15%)	€ 4.819,00 (Borsa + 15%)	€ 3.323,00 (Borsa + 15%)
Tra 13.153,12 € e 17.537,50 €	€ 7.171,11 (100% della Borsa)	€ 4.190,71 (100% della Borsa)	€ 2.890,16 (100% della Borsa)
Superiore a 17.537,51 €	Ridotta gradualmente fino a € 3.585,50	Ridotta gradualmente fino a € 2.095,30	Ridotta gradualmente fino a € 1.445,00

5 Importo borsa di studio per le studentesse e gli studenti impegnati a tempo parziale.

La borsa di studio è **corrisposta interamente in denaro** solo agli studenti iscritti a tempo parziale. L'importo annuale per loro è il seguente:

Tipologia	Borsa netta
Fuori sede o indipendente	€ 3.585,50
Pendolare	€ 2.095,30
In sede	€ 1.445,00

6 Importo borsa di studio per le studentesse e gli studenti impegnati a tempo parziale con ISEE inferiore a 13.153,12 euro.

L'importo della borsa è **maggiorato del 15%**. La borsa è **pagata per intero** agli studenti con ISEE da 13.153,12 euro a 17.537,50 euro. Per ISEE superiori è proporzionalmente ridotta fino alla metà dell'importo:

LIVELLO ISEE	Fuori sede	Pendolare	In sede
Inferiore a 13.153,11 €	€ 4.122,50 (Borsa +15%)	€ 2.409,30 (Borsa +15%)	€ 1.661,00 (Borsa +15%)
Tra 13.153,12 € e 17.537,50 €	€ 3.585,50 (100% della Borsa)	€ 2.095,30 (100% della Borsa)	€ 1.445,00 (100% della Borsa)
Superiore a 17.537,51 €	Ridotta gradualmente fino a € 1.792,75	Ridotta gradualmente fino a € 1.047,65	Ridotta gradualmente fino a € 722,50

L'importo della borsa di studio **per le studentesse e gli studenti impegnati a tempo parziale non subirà alcuna riduzione** nei seguenti casi specifici:

- 7° anno di iscrizione per i corsi di laurea triennale.

- 5° anno di iscrizione per i corsi di laurea magistrale biennale.

7. Importo borsa di studio per le studentesse e gli studenti iscritti

contemporaneamente a più corsi di studio è previsto un incremento del 20% dell'importo di borsa, qualora siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal bando per l'intera durata dei corsi.

Fuori sede	Pendolare	In sede
€ 8.605,11	€ 5.028,71	€ 3.468,16

L'incremento del 20% non è cumulabile con quello previsto per le studentesse iscritte ai corsi S.T.E.M.

8 Importo borsa di studio per le studentesse e gli studenti iscritti

contemporaneamente a più corsi di studio con ISEE inferiore a 13.153,12 euro.

Alle studentesse e agli studenti **iscritti contemporaneamente a più corsi di studio con un ISEE inferiore a 13.153,12 €** si applica l'ulteriore **maggiorazione dell'importo del 15%.**

LIVELLO ISEE	Fuori sede	Pendolare	In sede
Inferiore a 13.153,12 €	€ 9.895,11 (borsa maggiorata del 15%)	€ 5.782,71 (borsa maggiorata del 15%)	€ 3.988,16 (borsa maggiorata del 15%)
Tra 13.153,12 € e 17.537,50 €	€ 8.605,11 (importo intero)	€ 5.028,71 (importo intero)	€ 3.468,16 (importo intero)
Superiore a 17.537,50 €	Borsa ridotta gradualmente fino a € 4.302,50	Borsa ridotta gradualmente fino a € 2.514,30	Borsa ridotta gradualmente fino a € 1.734,00

L'incremento del 15% non è cumulabile con l'incremento del 20% della borsa per le studentesse STEM. La borsa è **pagata per intero** agli studenti con ISEE da 13.153,12 euro a 17.537,50 euro. Per ISEE superiori è proporzionalmente **ridotta** fino alla metà dell'importo lordo massimo.

9 Importo borsa di studio per le studentesse iscritte ad un corso di laurea, corso di laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale S.T.E.M. a tempo pieno

L'importo della borsa è **maggiorato del 20%.** Tale incremento non è cumulabile con la maggiorazione del 15% prevista per ISEE uguale o inferiore a 13.153,11 €.

Tipologia	Borsa lorda
Fuori sede o indipendente	€ 8.605,11
Pendolare	€ 5.028,71
In sede	€ 3.468,16

La borsa di studio è erogata parte in denaro e parte in servizi, non è dunque prevista l'erogazione in denaro della sottostante quota riservata ai servizi:

Tipologia	Borsa lorda	Quota mensa	Quota alloggio	Importo netto
Fuori sede o indipendente	€ 8.605,11	€ 760,00	€ 0,00	€ 7.845,11

Fuori sede con alloggio ESU	€ 8.605,11	€ 760,00	€ 1.600,00	€ 6.245,11
Pendolare	€ 5.028,71	€ 540,00	€ 0,00	€ 4.488,71
In sede	€ 3.468,16	€ 250,00	€ 0,00	€ 3.218,16

La borsa è **pagata per intero** agli studenti **con ISEE da 0,00 euro a 17.537,50 euro**. Per **ISEE superiori** è proporzionalmente **ridotta** fino alla metà dell'importo lordo massimo **progressivamente fino a raggiungere la metà dell'importo**.

10 Importo borsa di studio per le studentesse iscritte ad un corso di laurea, corso di laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale S.T.E.M. a tempo parziale

La borsa di studio è corrisposta **interamente in denaro** solo alle studentesse iscritte a tempo parziale ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale in materie S.T.E.M. L'importo annuale per loro è il seguente:

Tipologia	Borsa netta
Fuori sede o indipendente	€ 4.302,50
Pendolare	€ 2.514,30
In sede	€ 1.734,00

La borsa è **pagata per intero** agli studenti **con ISEE da 0,00 euro a 17.537,50 euro**. Per **ISEE superiori** è proporzionalmente **ridotta** fino alla metà dell'importo lordo massimo **progressivamente fino a raggiungere la metà dell'importo**.

L'importo della borsa di studio non subirà alcuna riduzione nei seguenti casi specifici:

- 7° anno di iscrizione per i corsi di laurea triennale.
- 5° anno di iscrizione per i corsi di laurea magistrale biennale.

11. Importo borsa di studio per le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca:

Le studentesse e gli studenti **iscritti alla scuola di dottorato** sono considerati **fuori sede**. Alla borsa di studio si applicano i contributi di **1.600,00 euro** per il servizio abitativo e di **760,00 euro** per il servizio ristorazione a prescindere. L'importo di borsa è soggetto agli incrementi previsti all'art. 9 comma 4 del presente bando.

Importo di borsa per ISEE inferiore a € 13.153,12	Importo di borsa per ISEE compresi tra € 13.153,12 e € 17.537,50	Importo minimo di borsa per ISEE superiore a € 17.537,50 (gradualmente ridotta fino a)
8.132,90 Euro	7072,10 Euro	3.536,00 Euro

12. Importo borsa di studio per le studentesse e gli studenti indipendenti

Le studentesse e gli studenti **indipendenti** sono considerati **fuori sede**, in presenza di alloggio a titolo oneroso documentabile; alla borsa di studio si applicano i contributi di **1.600,00 euro** per il servizio abitativo e di **760,00 euro** per il servizio ristorazione a prescindere. L'importo di borsa è soggetto agli incrementi previsti all'art. 9 comma 4 del presente bando.

13 Le studentesse e gli studenti detenuti sono considerati **in sede**.

14 L'importo della borsa di studio e delle detrazioni per i servizi dell'ESU Venezia per il primo semestre del **primo anno fuori corso** sono dimezzati.

15 La studentessa o lo studente che riscontra una condizione economica peggiorata rispetto ai dati forniti per l'**ISEE 2026**, può presentare l'ISEE corrente per ottenere un importo di seconda rata di borsa più elevato.

16 Le studentesse e gli studenti che beneficiano di un'altra borsa di studio devono scegliere quale delle due mantenere. Questo non si applica nel caso di borse di studio erogate per integrare i periodi di mobilità internazionale.

17 Gli importi di borsa per le studentesse e gli studenti iscritti a tempo parziale sono indicati all'art.9 comma 6.

18 Studenti idonei non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.C.M 09/04/2001, iscritti ad **anni successivi al primo**, hanno diritto ad usufruire del servizio mensa gratuitamente.

19 Studenti idonei non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.C.M 09/04/2001, **iscritti al primo anno** e studenti iscritti ad **anni successivi al primo in possesso del requisito di reddito e del 70% del requisito di merito**, hanno accesso al servizio ristorazione a tariffa agevolata.

Per informazioni su tariffe e modalità di accesso ai servizi, si invitano gli studenti a consultare il DGR n. 763 del 21 luglio 2026.

Art. 10 Pubblicazione delle graduatorie e comunicazioni

1 Graduatorie **provvisorie**

Sono pubblicate entro **ottobre 2026** all'albo di Ateneo e sul sito web www.iuav.it

Gli studenti hanno **15 giorni** di tempo, a partire dalla data di pubblicazione, per presentare **ricorso** o segnalare errori, utilizzando il modulo disponibile alla stessa pagina web.

2 Graduatorie **definitive**

Sono pubblicate entro **novembre 2026** all'albo di Ateneo e sul sito web www.iuav.it

3 Graduatorie **riformulate**

Sono pubblicate entro **maggio 2027** all'albo di Ateneo e sul sito web www.iuav.it

Ogni comunicazione relativa al risultato del concorso avviene tramite la pubblicazione di avvisi all'albo ufficiale e nelle pagine web del diritto allo studio, è fatto obbligo alle studentesse e agli studenti di consultare le graduatorie che saranno pubblicate alla pagina www.iuav.it/it/diritto-allo-studio/borse-di-studio

Art. 11 Pagamento

1 Le studentesse e gli studenti **beneficiari** potranno ricevere la borsa di studio utilizzando la carta prepagata di ateneo. In alternativa possono inserire nella propria area personale dello sportello web l'iban di un conto corrente a se stessi intestato o cointestato.

Nessun pagamento potrà essere eseguito al di fuori di queste modalità.

Lo studente entro 6 mesi dall'assegnazione di borsa, dovrà comunicare il c/c in cui sarà erogato l'importo dovuto.

Per inserire o modificare i dati del c/c lo studente dovrà accedere all'area dedicata del proprio SPIN alla sezione **Dati Anagrafici > Anagrafica > Modifica dati rimborso**.

2 Le date dei pagamenti sono:

- dicembre 2026: **prima rata** di borsa per le/gli assegnatarie/i
- dicembre 2026: **intera borsa** di studio per le studentesse e gli studenti di dottorato **assegnatari**
- giugno 2027: **seconda rata** di borsa per le/gli iscritte/i al primo anno che, alla data del **15 maggio 2027**, hanno conseguito almeno 20 crediti
- giugno 2027: **seconda rata** di borsa per le/gli iscritte/i ad anni successivi al primo
- settembre 2027: **seconda rata** di borsa per le/gli iscritte/i al primo anno che hanno conseguito i 20 crediti entro il **10 agosto 2027**

La seconda rata non sarà versata alle/agli iscritte/i al primo anno che non ottengono almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2027.

Art. 12 Esonero dalla contribuzione

1 E' totalmente **esonerata/o dalla contribuzione e dalla tassa regionale per il diritto allo studio** chi risulta **beneficiaria/o e idonea/o** di borsa di studio.

Il **rimborso** della prima rata di contributi e della tassa regionale per il diritto allo studio avviene entro **l'anno accademico 2026-2027**.

Art. 13 Revoca della borsa di studio

1 La borsa è revocata a:

- studentesse e studenti del primo anno che **non ottengono 20 crediti** entro il **30 novembre 2027**
- studentesse e studenti del primo anno iscritti a tempo parziale che **non ottengono 10 crediti** entro il **30 novembre 2027**
- studentesse e studenti che conseguono il titolo entro l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico precedente a quello di ottenimento della borsa di studio
- studentesse e studenti che effettuano la **rinuncia** agli studi **prima del 10 agosto 2027**
- studentesse e studenti che effettuano il **trasferimento** ad altro Ateneo **prima del 10 agosto 2027**
- chi dichiara il falso;
- dottorandi di ricerca senza borsa che diventino in seguito assegnatarie/i di borsa ai sensi della L. 210/98

2 In caso di revoca la borsa dovrà essere restituita nei modi e nei tempi comunicati dall'Università.

3 La revoca della borsa di studio comporta l'addebito della **tassa regionale** per il diritto allo studio e il ricalcolo della tassazione dovuta per l'anno accademico 2026-2027.

4 La data del 30 novembre 2027 può essere posticipata al 31 marzo 2028 solo in caso di disabilità temporanea documentata.

5 La restituzione della borsa di studio per chi consegue il titolo entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2025-2026 **deve avvenire prima dell'esame di laurea**.

6 Studentesse e studenti che hanno beneficiato del servizio mensa e alloggio presso l'ente ESU Venezia, in caso di revoca dovranno dare tempestiva comunicazione all'ente stesso e procedere alla restituzione dell'importo per i servizi indebitamente goduti. Dovrà essere restituita la somma ricevuta e l'importo relativo ai servizi goduti calcolati alle corrispondenti tariffe (tariffe senza requisiti).

Le studentesse e gli studenti devono comunicare immediatamente al servizio diritto allo studio qualsiasi evento rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della borsa di studio.

Art.14 Contributi per la mobilità internazionale

1 Le studentesse e gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale nel corso del medesimo anno accademico, iscritte/iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ed ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della Borsa di studio di cui al D.M. n. 226/2021 possono beneficiare subordinatamente alla disponibilità di risorse, per una sola volta per ciascun corso, di contributi per la mobilità internazionale, a patto che i cfu conseguiti all'estero siano riconosciuti in carriera.

2 L'ordine di attribuzione del contributo è:

1. Studentesse e studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell' a.a. 2026-2027, secondo la posizione di graduatoria;

2. Studentesse e studenti assegnatari di borsa di studio regionale nell'a.a. 2026-2027, secondo la posizione in graduatoria;

3. Studentesse e studenti che nell'a.a. 2026-2027 in possesso delle condizioni di merito per il conseguimento dell'idoneità di borsa, ma non in possesso delle condizioni economiche del nucleo familiare, superiori a quelle previste per l'idoneità alla borsa di studio. In questo caso; è necessario trasmettere la richiesta agevolazioni, soddisfare i requisiti di merito di cui all'art. 3 comma 2 e non essere in possesso di condizioni economiche superiori al 40% di quelle previste dall'art. 2 comma 1 e 2 del presente bando (ISEE di € 36.828,75 e ISPE di € 60.376,3)

Non bisogna presentare specifica domanda per i contributi, è sufficiente aver richiesto la riduzione tasse e/o benefici tramite la compilazione dell'autocertificazione online e la presentazione dell'ISEE 2026 nei tempi validi per tutte le studentesse e gli studenti. Il contributo non è erogabile a chi beneficia della borsa di studio di dottorato.

3 Ammontare del contributo

- Assegnare/ii o idonee/i di borsa: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 600,00 per ogni mese di permanenza all'estero, per un massimo di 10 mesi
- In aggiunta all'integrazione per coloro che sono stati selezionati al punto precedente vi sarà, presentando i titoli originali di viaggio, anche il rimborso delle spese di viaggio andata e ritorno: fino a 100 euro per i Paesi europei e fino a 500 euro per i Paesi extraeuropei.
- Per coloro che sono in possesso dei requisiti di merito e dei requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelle previste dall'articolo 5 comma 1 e 2 del presente bando (ISEE. di € 36.828,75 e ISPE. di € 60.376,3), vi sarà unicamente l'integrazione regionale pari a € 125,00 per ogni mese di permanenza all'estero, per un massimo di 10 mesi

Dall'importo dell'integrazione regionale totale viene **sottratto** l'ammontare della **borsa** concessa con **fondi dell'Unione Europea** o con fondi derivanti da altri accordi, anche non comunitari.

4. Il pagamento sarà erogato in due rate. La prima rata pari al 40% dell'importo sarà erogata compatibilmente con l'erogazione da parte delle Regione delle risorse all'Ateneo entro il 31 luglio 2027; la rata finale relativa all'eventuale importo residuo e alle spese di viaggio di andata e ritorno per gli importi previsti dal comma 3 del presente articolo, sarà erogata entro 50 giorni dal termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti e previa produzione delle relative pezze giustificative al Servizio Diritto allo Studio.

5. Nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma (es. il mancato sostenimento di esami o di attività formative concordate con la responsabile o il responsabile locale dello scambio), la rata iniziale assegnata alla studentessa o allo studente di cui al comma precedente, dovrà essere restituita dalla/dallo stessa/stesso all'Ateneo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Servizio Diritto allo Studio.

Allegato n.1 Durata, requisiti di merito e bonus per studentesse e studenti con disabilità uguale o superiore al 66% e con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 1, l. n. 104/1992

1 Durata della borsa

- Corsi di laurea: per un massimo di 9 semestri a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo
- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per un massimo di 13 semestri a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo
- Corsi di laurea magistrale: per un massimo di 7 semestri a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo

2 Requisiti di merito

	Percentuale di invalidità	66 % - 80%	81% - 100% o l. n. 104/1992
Corsi di laurea	Secondo anno	20	15
	Terzo anno	64	48
	Primo anno fuori corso	108	81
	Secondo anno fuori corso	144	108
Corso di laurea magistrale a ciclo unico	Secondo anno	20	15
	Terzo anno	64	48
	Quarto anno	108	81
	Quinto anno	152	114
	Primo anno fuori corso	196	147
	Secondo anno fuori corso	240	180
Corso di laurea magistrale	Secondo anno	24	18
	Primo anno fuori corso	64	48
	Secondo anno fuori corso	96	72

I crediti devono essere conseguiti e registrati entro la data del 10 agosto 2026.

3 Bonus

Per raggiungere il numero di crediti richiesti, la studentessa o lo studente ha a disposizione un bonus:

	Percentuale di invalidità	66 % - 80%	81% - 100% o l. n. 104/1992
Bonus	Secondo anno	4	3
	Terzo anno	9	7
	Anni successivi	12	9

Il bonus può essere usato **una sola volta** e non è cumulabile. Solo se si usa una parte del bonus (ad esempio 3 dei 4 cfu a disposizione per il secondo anno), i crediti rimanenti potranno essere utilizzati l'anno successivo.

4 Revoca

Alle studentesse e agli studenti con invalidità uguale o superiore al 66% non si applicano la sospensione della seconda rata e la revoca di borsa in caso di mancato raggiungimento del numero di CFU minimo richiesto.

Anche alle studentesse e agli studenti con disabilità la borsa è revocata nel caso di:

1. Rinuncia agli studi entro il 10 agosto dell'anno accademico di ottenimento della borsa
2. Trasferimento ad altro Ateneo entro il 10 agosto dell'anno accademico di ottenimento della borsa
3. Conseguimento del titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente quello di ottenimento della borsa di studio

Allegato n.2 - Requisiti di merito e bonus per studentesse e studenti a tempo parziale

1 Durata della borsa

- Corsi di laurea: per un massimo di 7 anni a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo
- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: per un massimo di 11 anni a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo
- Corsi di laurea magistrale: per un massimo di 5 anni a partire dall'anno di immatricolazione presso qualsiasi ateneo

2 Requisiti di merito per la richiesta di borsa di studio

Corsi di laurea	Secondo anno	12
	Terzo anno	25
	Quarto anno	60
	Quinto anno	80
	Sesto anno	110
	Primo anno fuori corso	135
Corso di laurea magistrale a ciclo unico	Secondo anno	12
	Terzo anno	25
	Quarto anno	60
	Quinto anno	80
	Sesto anno	110
	Settimo anno	135
	Ottavo anno	165
	Nono anno	190
	Decimo anno	220
	Undicesimo anno	245
Corso di laurea magistrale	Secondo anno	15
	Terzo anno	30
	Quarto anno	60
	Primo anno fuori corso	80

Per le studentesse e gli studenti a tempo parziale **non è previsto** l'utilizzo del bonus.